

**LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11****DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E  
PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020**

Testo coordinato con le modifiche  
apportate da:  
L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

| stampa gli articoli selezionati

**Capo I*****Ambiente e territorio*****Art. 9*****Adesione alla Fondazione Symbola***

- 1.** Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a "Symbola - Fondazione per le qualità italiane" che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.
- 2.** L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
  - a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
  - b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
- 3.** La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000,00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.
- 4.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del

bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

- 5.** Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2001 .
- 6.** Il presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

 stampa gli articoli selezionati